

**RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI POSTE DALLA  
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA  
GENERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.)**

In merito ai rilievi formulati dalla Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori (C.G.I.L.), si fa presente, in via preliminare, che le misure introdotte dalla *legge finanziaria* 2010, di cui all'articolo 2, commi 145 e 146, hanno carattere *sperimentale* (esplicitamente indicato al comma 144 dello stesso articolo) e di natura *straordinaria*, essendo inserite nella *legge finanziaria*, cioè la legge ordinaria, con la quale vengono introdotte annualmente innovazioni normative in materia di entrate ed uscite, fissando il tetto massimo di indebitamento dello Stato.

In tal senso, le misure citate vanno inserite nello specifico contesto delle *misure anti-crisi* adottate dal Governo italiano per fronteggiare la crisi occupazionale ed economica e consentire la crescita dell'occupazione e la ripresa economica del Paese. Non è, tra l'altro, difficile osservare come ogni Paese del mondo occidentale, globalmente investito dalla stessa crisi economico-finanziaria ed occupazionale, stia cercando di far fronte a tali difficoltà adottando le misure che sono maggiormente congrue al proprio contesto socio-economico, ma che, in ogni caso, si configurano come *misure anti-crisi*.

Si sottolinea, inoltre, che una normativa riguardante i lavoratori in mobilità era già in vigore in Italia dal 1991: ci si riferisce, in particolare, al Titolo I, Capo II, *Norme in materia di mobilità* (articoli 4-9) della Legge 23 luglio 1991, recante *Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*, già citata nel rapporto relativo alla Convenzione n. 181/1997, in risposta al quesito di cui all'articolo 5. In tale sede è stato citato anche l'articolo 13 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*, facente anch'esso riferimento all'assunzione dei lavoratori in mobilità. Quanto introdotto dalla *legge finanziaria 2010* relativamente a tale problematica non rappresenta, pertanto, una totale novità sul piano normativo, ma può essere considerato in un'ottica di ampliamento e/o adattamento delle norme in tema di mobilità sulla base di una realtà socio-economica in continuo mutamento.

In ordine al ripristino dei contratti di somministrazione *staff-leasing*, si evidenzia che i criteri previsti dal comma 3 dell'articolo 20 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sulla base dei quali è ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, essi sono tassativamente individuati dal decreto citato e, comunque, anche in altre ipotesi individuate, ai sensi

della lettera i), del comma 3 dell'articolo 20 dello stesso Decreto, *previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali o aziendali*.

In secondo luogo, in riferimento al comma 147 dell'articolo 2 della *legge finanziaria 2010*, il quale dispone che la gestione delle misure cui si accennava precedentemente e contenute nei commi 144 – 146 dello stesso articolo della legge citata sia affidata ad *Italia Lavoro Spa*, si precisa che *Italia Lavoro*, in quanto Ente strumentale, realizza azioni e progetti sulla base di indicazioni e linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso comma stabilisce, nel contempo, che *Italia Lavoro* operi in collaborazione con la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in quanto ente pubblico, rappresenta altresì un organo dello Stato posto implicitamente a garanzia delle attività esternalizzate.